Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE

l'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia nella persona di
di seguito solo Unione
${f E}$
nella persona di
in qualità di Ente attuatore e anche in rappresentanza dei soggetti partner coinvolti in esito al percorso di co-progettazione, elencati nel Progetto approvato e di seguito specificati:
•••••
•••••
•••••
•••••

PREMESSO che:

- 1. con Deliberazone di Giunta n... del....l'Unione ha approvato l'indizione di una istruttoria pubblica per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore e non per la co-progettazione e la successiva realizzazione di interventi di contrsato alla povertà, dando mandato alla Responsabile dell'Ufficio di Piano e Sociale del Servizio Sociale Associato di approvare tutti gli atti inerenti e conseguenti per l'individuazione dei soggetti per la co-progettazione, ai quali eventualmente affidare, fatti salvi gli esiti del percorso, anche l'esecuzione delle prestazioni necessarie alla realizzazione del Progetto definitivo, stipulando i necessari accordi e convenzioni;
- 2. con Determinazione n. ... del ../../2022 sono stati approvati l'Avviso pubblico e i relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore e non volte alla istruttoria ad evidenza pubblica di co-progettazione. L'Avviso è stato pubblicato dal ... al......;
- 3. con Determinazione dirigenziale n. ... del ../../2022, è stato approvato il Progetto definitivo per la realizzazione delle attività oggetto di co-progettazione.

RILEVATO che la verifica del possesso dei requisiti dell'Ente attuatore degli interventi e dei soggetti partner– autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo.

VISTI:

- D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- Legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le "Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55 57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)".

RICHIAMATI inoltre - l'articolo 119 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto

OGGETTO

- 1. Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi descritti nel Progetto approvato con n... del..., esitato dal percorso di co-progettazione di cui all'Avviso pubblico...
- 2. L'Ente attuatore con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegna affinchè le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il peridoo concordato, anche in collaborazione con i partner indiividuati nel Progetto approvato e richiamati nel presente atto.
- 3. In ragione di quanto precede, l'ente attuatore assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie concordate nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la miglior tutela dell'interesse pubblico e dei soggetti benficiari dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi allegati e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

DURATA

- 1. La presente Convenzione ha validità dalal.... rinnovabile per....
- 2. Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'Unione e dell'Ente attuatore.

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLE PARTI

- 1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'Ente attuatore mette a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi) e/o umane (personale dipendente, volonatri, prestaori d'opera intellettuale e/o di servzio, o altro, a qualunque titolo operanti) e/o finanziarie individuate nel Progetto approvato, proprie o dei soggetti partner.
- 2. Per la realizzazione degli interventi declinati nel Progetto approvato, l'Unione mette a disposizione dell'Ente attuatore un budget complessivo di €..... IVA compresa.
- 3. A tale ultimo proposito si precisa che l'importo corrispondente alle risorse a vario titolo messe a disposizione dall'Unione costituisce il massimo importo erogabile dalla stessa.

SISTEMA DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

- 1. Al fine di coordinare le azioni e procedure con le continue integrazioni e diversificazioni delle tipologie e delle modalità di intervento, l'Unione e l'Ente attuatore si impegnano a mantenere attivo il Tavolo di co-progettazione per l'intera durata del Progetto, con verifiche e aggiornamenti a cadenza peridica o frequenza temporale definita in sede di co-progettazione.
- 2. L'Unione si riserva la facoltà di chiedere all'Ente attuatore la partecipazione in qualunque momento al Tavolo di co-progettazione con frequenza anche superiore a quanto sopra previsto.

- 3. L'Unione assicura, inoltre, il monitoraggio sulle attività svolte dall'Ente attuatore attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Ente attuatore il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.
- 4. l'Unione è tenuta al presidio, al controllo e alla verifica della rendicontazione puntuale sia sul piano dei contenuti tecnici sia sul piano amministrativo e gestionale degli interventi e delle attività svolte dall'Ente attuatore. A tale proposito, l'Ente attuatore, con cadenza, procederà alla rendicontazione, corredata da documentazione giustificativa comprovante la spesa, delle attività svolte, in modo che l'Unione possa svolgere le attività di controllo ai sensi della normativa vigente e in riferimento ai vincoli di utilizzo dei finanziamenti dedicati.
- 5. A conclusione delle attività, oggetto della Convenzione, l'Ente attuatore presenterà entro e non oltre giorni una relazione tecnica conclusiva, nella quale saranno declinate nel dettaglio le attività svolte.

6.	Saranno ammesse a rendicontazione le seguenti spese sostenute dall'Ente attuatore o per esso dai soggetti partner:

ASSICURAZIONI E FIDEIUSSIONI

- 1. L'Ente attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'Unione è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.
- 3. Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo di esecuzione delle attività in oggetto.
- 4. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, l'Ente attuatore ha depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva. La stessa è resa, in favore dell'Unione come segue: polizza n. rilasciata dadi Euroemessa in data La garanzia di cui sopra costituita alle condizioni e nelle forme previste dall'art. 103 del Codice dei contratti richiamato in analogia e per quanto applicabile.
- 5. La garanzia ha validità temporale pari alla durata di realizzazione del Progetto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Unione, con la quale verrà

- attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del progetto.
- 6. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Unione qualora, in fase di esecuzione del Progetto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Ente attuatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Unione ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione.
- 7. L'Unione ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali di cui all'a<mark>rt. 16</mark> seguente.

SOMME LIQUIDABILI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 2. Qualora, in esito ad ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate, il soggetto attuatore si impegna a restituire quanto indebitamente percepito.
- 3. l'Unione si riserva di trattenere dalle risorse da trasferire all'Ente attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.
- 4. La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all'accertamento della regolarità contributiva dell'Ente attuatore, attestata da certificazione DURC in corso di validità.

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Ente attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
- 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla presente Convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione.
- 3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Ente attuatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Ente attuatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

DIVIETO DI CESSIONE

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Unione. L'esecuzione delle azioni è in capo alla sola co-progettante, salvo per le attività derivanti da rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale e approvate in sede di documento progettuale definitivo.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente attuatore assume l'impegno – secondo il principio di buona fede – di comunicare all'Unione le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA

1. Sono a carico dell'Ente attuatore gli oneri ad esso riconducibili previsti dal D.Lgs. 81/2008. Gli adempimenti connessi dovranno essere comunicati al Responsabile unico del procedimento dell'Unione.

OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE

1. L'Ente attuatore si impegna a conservare locali, arredi e attrezzature messi eventualmente a disposizione dall'Unione o dai partner di Progetto con diligenza e ad utilizzarli ai soli fini dell'esecuzione delle attività previste nel Progetto per l'attuazione del quale è redatta la presente Convenzione e per I tempi strettamente necessari.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. L'Ente attuatore si impegna a dare piena applicazione al Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 (d'ora in avanti RGPD) e sue modificazioni, nonché al rispetto di quanto previsto dal Regolamento dell'Unione, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali affidati a soggetti esterni.
- 2. Poichè le attività previste dalla presente Convenzione comportano in capo all'Ente attuatore il trattamento di dati personali la cui titolarità è dell'Unione, l'Ente sarà nominato, responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del RGPD, con esclusivo riferimento alle attività oggetto della presente convenzione e verrà autorizzato allo svolgimento dei soli trattamenti di dati necessari e strumentali rispetto all'esecuzione della convenzione stessa.
- 3. I dati personali di cui l'Ente attuatore o il proprio personale verrà a conoscenza, a qualunque titolo, non dovranno in ogni caso essere comunicati o divulgati a terzi, né potranno essere utilizzati dall'Ente o da chiunque collabori con esso per finalità diverse da quelle contemplate dalla presente convenzione.
- 4. Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme al RGPD comporta l'esclusiva e piena responsabilità dell'Ente attuatore rimanendo l'Unione esclusa da ogni responsabilità al riguardo.
- 5. L'Ente attuatore, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle attività previste dalla convenzione provvedendo a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati nel trattamento di che trattasi, ai sensi del RGPD, a impartire loro le le necessarie istruzioni e provvedere alla diretta sorveglianza.

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di comportamento dell'Unione, adottato con deliberazione di Giunta n. del, l'Ente attuatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

INADEMPIENZE E PENALI

- 1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente Convenzione, l'Unione si riserva la facoltà di irrogare una penale dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'Ente attuatore potrà produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'Unione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
- 2. La penale potrà essere applicata tramite decurtazione sulle quote di contributo del progetto previste nella presente Convenzione secondo i seguenti criteri: -per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla Convenzione e a quelle che l'Ente attuatore si è impegnato ad eseguire, come risultanti dal Progetto approvato: penale da un minimo € 100,00 ad un massimo di € 1.000/00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.
- 3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC sotto riportati:

Unione: Ente attuatore:

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

- 1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'Ente attuatore, l'Unione liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.
- 2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi: · apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'Ente attuatore; · messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'Ente attuatore; · interruzione non motivata delle attività; · difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto approvato; · qualora l'Ente attuatore si renda colpevole di frode; · violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative; · inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., in merito all'obbligo di comunicazione delle entrate di natura pubblica, laddove applicabile in relazione all'importo del contributo.
- 3. Nelle ipotesi sopraindicate, la Convenzione può essere risolta di diritto, con effetto immediato, a fronte della dichiarazione dell'Unione, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
- 4. L'Unione si riserva in qualsiasi momento di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee. All'Ente attuatore non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

RINVII NORMATIVI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

CONTROVERSIE

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Bologna.

REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione, redatta nella forma della scrittura privata autenticata, sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'Ente attuatore.